

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E FORMAZIONE**

TRA

L'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominata come "l'Università") C.F. e P.I. n. 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2022

E

l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (in seguito denominato come “OGS”), C.F. e P.I. 00055590327, con sede legale in Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS), pec: ogs@pec.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. Nicola CASAGLI nato a Livorno, il 29.09.1965 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.d.A. n. 6/2022 del 1/02/2022.

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

a) l'Università è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per finalità statutarie la libera elaborazione e trasmissione delle

conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e apprendimento;

b) l'OGS è un Ente pubblico di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra e del Mare che, per finalità statutaria, promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza e collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati seguendo le linee guida dettate dal Governo Nazionale e dall'Unione Europea;

c) per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe le Parti possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi di collaborazione;

d) le Parti convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nel campo delle Scienze della Terra, del Mare, Polari e della Protezione civile;

e) le Parti al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, hanno deciso di stipulare tra loro questo specifico accordo quadro ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo delle Scienze della Terra, del Mare, Polari e della Protezione Civile, nei seguenti ambiti:

- attività didattica a tutti i livelli (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca e alta formazione);
- attività di gestione di infrastrutture e laboratori congiunti;
- partecipazione in progetti di ricerca nazionali ed internazionali nell'ambito delle Scienze della Terra, del Mare e Polari;
- attività di divulgazione scientifica;
- attività nel settore delle relazioni internazionali;
- attività di supporto alla ricerca e alla terza missione;

Art. 3 - Obiettivi e progetti

1. Nell'ambito del presente Accordo quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti (dipartimenti, centri, sezioni, etc.) proporre le iniziative di collaborazione descritte nell'Art. 2.

2. I contenuti delle attività di collaborazione verranno definiti da specifici Accordi attuativi tra le Parti, successivamente alla stipula del presente Accordo quadro, secondo le modalità descritte nel se-

guente Art. 4.

Art. 4 - Modalità della collaborazione e Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca, di sedi distaccate o di altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici Accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi regoleranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e delle strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, specificando, altresì, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3 Gli Accordi attuativi dovranno prevedere inoltre il referente di ciascuna Parte.

4. Il presente Accordo quadro non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Art. 5 - Referenti

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti

designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 6 - Clausola di non concorrenza

1. Le attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella di ciascuna delle Parti.

Art. 7 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo quadro.

Art. 8 – Assegni e borse di ricerca

1. Per lo svolgimento di programmi comuni di ricerca, le Parti potranno attivare borse e assegni ricerca, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento. Gli assegni e le borse saranno poi attivati con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere.

Art. 9 - Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di collaborazione, le Parti possono mettere reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

2. Le Parti si consulteranno preventivamente per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare

l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di OGS assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso OGS.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di OGS ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle

disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti, laureandi, specializzandi, dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nell'ambito del presente Accordo quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte, fermo restando che per i dottorandi, ai sensi dell'Istruzione operativa INAIL del 20.2.2001, l'assicurazione è prestata a condizione che lo svolgimento dell'attività di ricerca si configuri quale prosecuzione dell'attività di studio da parte degli interessati.

2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di OGS coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR) e del D.lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii..

2. Le Parti si impegnano a definire in sede di attuazione del presente Accordo, i rispettivi ruoli ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ad adottare i relativi atti discendenti.

Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati.

3. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.

4. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": art.5 GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Art. 14 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo quadro ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera

dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 15 - Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 16 - Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il TAR

Liguria.

Art. 17- Oneri economici

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 18 – Registrazione

1. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

2. L'imposta di bollo è assolta dall'OGS ai sensi del D.M. 23/1/2004. Eventuali altre spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

3. Il presente Accordo quadro si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 19 – Firma elettronica

1. Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti ai sensi dell'art. 15 L. 241/90

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Il Presidente

Prof. Nicola CASAGLI